



## COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

P.IVA 02084410014 – C.F. 90011130011

[comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it)

[ragioneria@comune.montaldotorinese.to.it](mailto:ragioneria@comune.montaldotorinese.to.it)

Ordinanza n. 07/2021

Prot. n. 0001937 del 27/08/2021

### ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIMOZIONE DELLE OPERE PROVVISORIALI E POSTICCE ESEGUITE AUTONOMAMENTE SULLA STRADA PROVINCIALE SP n. 4 NEL CENTRO ABITATO DI MONTALDO TORINESE DENOMINATA VIA CHIERI PER MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO A SEGUITO SMOTTAMENTO CON CADUTA DI MATERIALE.**

### II SINDACO

Richiamata integralmente la precedente ordinanza n. 6/2021 emessa in data 25/08/2021 per l'intervento di messa in sicurezza di tutto il tratto di proprietà identificato in catasto al f. 6 nn. 28 e 305 posto a margine della Via Chieri con particolare attenzione al tratto curvilineo compreso tra Via Chieri n. 4 e la progressiva Km. 8+065 della Sp n. 4.

Considerato che in maniera non autorizzata sono stati posizionati, da ditta non specializzata dei manufatti prefabbricati non idonei alla stabilizzazione del pendio e sistemati in maniera posticcia altamente pericolosa per la viabilità della strada urbana Sp n. 4;

Dato atto che in data odierna con sopralluogo si è constatata la caduta dei blocchetti in cemento, sopra citati, sul sedime stradale con gravi disagi e pericoli alla viabilità pubblica;

Viste le ripetute, pressanti segnalazioni da parte dei cittadini inerenti la presenza di materiale inerte sulla carreggiata stradale proveniente dalla scarpata di Vostra proprietà (blocchetti di cemento ecc...) aggettante sulla Via pubblica denominata Via Chieri ovvero SP n. 4 in pieno centro abitato nel Comune di Montaldo Torinese nel tratto compreso tra Via Chieri n. 6 e la progressiva K. 8+065 della SP n. 4;

Tenuto conto che già l'ordinanza n. 6/2021 emessa nei confronti del Sig. Giuseppe Remondi Legale Rappresentante della Società denominata "GRUPPO R Srl" con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274 (P.iva 03171780988) richiedeva di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte le opere non autorizzate e posizionate in maniera posticcia ed estremamente pericolose;

Considerato che allo stato attuale ancora nulla è stato eseguito e le opere posticce risultano ancora pericolosamente insistere a margine della strada nel tratto citato e parte delle stesse risultano cadute sul manto stradale provocando ulteriore pericolosità agli utenti della strada;

Dato atto che con il termine immediatamente si intendeva il giorno stesso ovvero il 25/08/2021 anche se non espressamente dichiarato;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità per cui si impone di provvedere con urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica a tutti gli utilizzatori della pubblica via denominata Via Chieri (SP n. 4), che risulta essere l'unico accesso al paese di Montaldo Torinese e per questo assiduamente trafficata;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Confermato tutto quanto già ordinato e prescritto nella precedente ordinanza n. 06/2021 del 27/08/2021;

Richiamato l'articolo 677 del codice penale che testualmente recita: *“...il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309...”*

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra riportato, operare con urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità ordinando alla proprietà di prendere urgentemente seri provvedimenti attraverso la realizzazione di opere di consolidamento previa l'Autorizzazione degli Enti preposti che dovranno verificare tecnicamente l'intervento proposto;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125 del 25 luglio 2008, che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che la porzione di immobile in oggetto risulta ubicata sul ciglio strada di Via Chieri ed individuata in catasto al foglio 6 mappali n. 28 e 305 di proprietà della Società denominata “GRUPPO R Srl” con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274 (P.iva 03171780988) nella persona del Legale Rappresentante Sig. Giuseppe Remondi residente a Leno (BS) in Via Cremona n. 280 gestore della Società “Castello di Montaldo” sita a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6;

Visto l'art. 14 del Decreto lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Codice Civile;

Visto l'art. 29 D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo codice della strada”

## ORDINA

Al Responsabile della Società denominata “GRUPPO R Srl” con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274, nella persona del Sig. Giuseppe Remondi, residente a Leno (BS) in qualità di gestore della Società “Castello di Montaldo” sita a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6, di provvedere entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/08/2021 alla rimozione di tutte le opere non autorizzate e posizionate in maniera posticcia ed estremamente pericolose lungo una porzione di terreno di Vostra proprietà identificato in catasto al f. 6 nn. 28 e 305 posto a margine della Via Chieri con particolare attenzione al tratto curvilineo compreso tra Via Chieri n. 4 e la progressiva Km. 8+065 della Sp n. 4.

Si precisa che tutte le rimozioni con ripristino dello stato dei luoghi dovranno essere eseguite da ditta specializzata nel settore in regola con le vigenti normative e certificata con utilizzo di tutti i sistemi di sicurezza (DPI) necessari sia per gli utenti della strada che per i lavoratori medesimi. Tale ditta dovrà essere comunicata a mezzo PEC a questo Ente.

## DISPONE

**Che in caso di inottemperanza si provvederà all'adozione dei provvedimenti di Legge con l'esecuzione dei lavori d'ufficio e con addebito delle relative spese;**

Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata ai proprietari dell'immobile in oggetto;

## COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sergio GAIOTTI.

## AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

- ❖ Al Sig. REMONDI Giuseppe, legale rappresentante della Società denominata "GRUPPO R Srl" con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274, gestore della Società "Castello di Montaldo" sita a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6;
- ❖ Alla stazione dei Carabinieri competente per territorio;
- ❖ Alla Prefettura della Provincia di Torino;
- ❖ Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- ❖ Mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;

Il Sindaco

**Sergio Gaiotti**



